

ACCORDO TERRITORIALE PROVINCIA DI TREVISO

(Art. 21, co. 2 D.Lgs. n. 81 del 2015 e 66-bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi)

In data 19.10.2016, presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Treviso, si sono incontrati:

- Unascom Confcommercio Treviso, rappresentata dal Presidente Renato Salvadori, assistito dal Segretario Piero Tedesco, dal C.d.L. Valter Carnio e dal Responsabile dell'Ufficio Sindacale Luca Bertuola

le Organizzazioni Sindacali:

- Filcams CGIL di Treviso, rappresentata da Nadia Carniato;
- Fisascat-Cisl di Belluno-Treviso, rappresentata da Edoardo Dorella;
- Uiltucs di Belluno-Treviso, rappresentata da Massimo Marchetti;

Premesso che:

- a) in data 30 Marzo 2015 è stata siglata l'ipotesi di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, introducendo, all'art. 66 bis del CCNL stesso, una specifica previsione per i contratti a tempo determinato in località turistiche. Nel citato articolo le parti firmatarie dell'ipotesi dell'accordo prendono atto che, in determinate località a prevalente vocazione turistica, le aziende che applicano il CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL TDS l'individuazione, con apposito accordo, dei territori che ricadono in questa condizione;
- b) l'economia dei comuni di Borso del Grappa (TV) e di Vittorio Veneto (TV) è fondata su attività a forte valenza stagionale (in particolare attività a carattere sportivo, culturale ed enogastronomico), con una intensificazione, in alcuni periodi dell'anno, dell'affluenza turistica e di visitatori provenienti sia dal territorio nazionale che extranazionale;
- c) tale ultimo aspetto caratterizza anche i comuni delle città di Treviso, Asolo, Castelfranco Veneto, Conegliano, Mogliano Veneto, Montebelluna, Oderzo e Motta di Livenza, in relazione a particolari eventi, manifestazioni e/o festività che si possono svolgere, anche se in modo saltuario, nel corso di tutto l'anno;
- d) in relazione a quanto sopra, le aziende del commercio e dei servizi dei suddetti territori possono essere fortemente condizionate da un'intensificazione dell'attività per alcuni periodi dell'anno o in relazione a specifici eventi/manifestazioni, con la necessità di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;
- e) le Parti sono concordi nel ritenere che la realizzazione di tali eventi possa rappresentare un'importante opportunità occupazionale, sia per i giovani alla ricerca di una prima esperienza lavorativa, sia a favore di persone momentaneamente espulse dal mercato del lavoro o percettrici di forme di sostegno/integrazione al reddito e destinatari di interventi di politica attiva;
- f) l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, facendo comunque salva l'esclusione delle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche



sociali nonché delle ipotesi individuate dai contratti collettivi e precisando che, fino all'adozione del decreto ministeriale, continuano a trovare applicazione le disposizioni del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525;


- g) l'art. 23, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che siano in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità di cui all'art. 21, co. 2;
- h) l'art. 19, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che, ad eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi;
- i) l'art. 66 bis dell'accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, siglato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, pone una specifica disciplina dei contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità nell'ambito di località turistiche e affida alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato CCNL, la definizione di dette località a prevalente vocazione turistica.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. le premesse fanno parte integrante del presente contratto collettivo territoriale;
2. il presente accordo ha carattere temporaneo e sperimentale a far data dalla sottoscrizione dello stesso e fino al 31 dicembre 2017;
3. le parti si incontreranno a cadenza trimestrale per monitorare gli effetti dell'accordo e l'impatto dell'occupazione sul territorio;
4. le parti si incontreranno al termine della sperimentazione per verificare puntualmente il presente accordo e gli effetti prodotti dallo stesso;
5. in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66 bis del predetto CCNL e per gli effetti di cui agli artt. 19, co. 2; 21, co. 2 e 23, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 81/2015, con la suddivisione prevista ai punti b) e c) delle premesse, come località a prevalente vocazione turistica i comuni di Borso del Grappa, Vittorio Veneto, Treviso, Asolo, Castelfranco Veneto, Conegliano, Mogliano Veneto, Montebelluna, Oderzo e Motta di Livenza;
6. le aziende del settore commercio e servizi, che esercitano la propria attività nei comuni sopra citati e che devono gestire picchi di lavoro in relazione ad eventi stagionali a carattere culturale, enogastronomico, sportivo, fieristico, rientrano, pertanto, nelle ipotesi di cui all'art. 66 – bis del predetto CCNL.

Per tali ipotesi, le Parti concordano che per le assunzioni sia previsto un visto di conformità della commissione paritetica provinciale costituita presso EBiCom, a seguito di richiesta inviata dall'azienda utilizzando il modello allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo, al fine di verificare che gli eventi siano quelli indicati al presente comma 6 e le sedi ovvero le unità produttive presso cui effettuare le assunzioni siano ubicate nei territori indicati al successivo comma 12. Ove la commissione non si esprima nel termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta;

7. il Datore di Lavoro che intende usufruire dei benefici del presente accordo dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale; copia del contratto di assunzione va



inviata, anche a fini di monitoraggio, alla commissione paritetica di cui al precedente punto 6 entro quindici giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro;

8. per i motivi espressi in premessa, relativi al probabile notevole afflusso di turisti e visitatori nei periodi degli eventi sportivi, artistici e culturali e per la durata degli stessi, le Parti concordano che il presente accordo potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende turistiche le cui attività stagionali rientrino nell'ambito di applicazione del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni;
9. le parti concordano, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 68 del CCNL TDS Confcommercio del 30.03.2015, che ai lavoratori assunti ai sensi del presente accordo si applica quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 81/2015 ed, in particolare, dal comma 3 dello stesso;
10. si rimanda ad apposito regolamento allegato al presente accordo, che ne costituisce parte integrante, la puntuale individuazione dell'ambito di applicazione dello stesso nonché di alcune specifiche caratteristiche dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della presente intesa;
11. il presente accordo potrà essere applicato unicamente dai Datori di Lavoro che applicano integralmente il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e gli accordi integrativi provinciali;
12. il presente accordo esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi, ovvero unità produttive ubicate entro il territorio dei comuni di Borso del Grappa, Vittorio Veneto e nei comuni delle città di Treviso, Asolo, Castelfranco Veneto, Conegliano, Mogliano Veneto, Montebelluna, Oderzo e Motta di Livenza, con le specifiche di cui ai punti b) e c) delle premesse.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNASCOM

Renato Salvadori

Piero Tedesco

Valter Carnio

Luca Bertuola

FISASCAT CISL

Dorella Edoardo

UILTUCS UIL

Massimo Marchetti

FILCAMS CGIL

Nadia Carniato

REGOLAMENTO

Il presente regolamento è parte integrante dell'Accordo Territoriale della Provincia di Treviso sperimentale per il periodo 19.10.2016 – 31.12.2017 e sottoscritto ai sensi dell'art. 21, co. 2, D.Lgs. n. 81 del 2015 e dell'art. 66 - bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio.

In relazione al citato accordo territoriale del 19.10.2016, al fine di permettere una sperimentazione che porti benefici sia alle aziende sia ai lavoratori che stipolino contratti a tempo determinato a fronte di picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, le parti stabiliscono i seguenti criteri di applicazione dell'intesa territoriale:

- 1) eventi/manifestazioni: trattasi di occasioni di carattere culturale, sportivo, enogastronomico, fieristico;
- 2) il periodo di prova applicabile al singolo rapporto di lavoro, purché lo stesso sia di durata almeno pari ad 1 mese, non potrà essere superiore a 7 giorni di effettivo lavoro; in caso contrario la prova non è applicabile;
- 3) si riconosce un diritto di precedenza per l'assunzione con contratto a termine, anche per lo svolgimento di mansioni differenti, purché la stessa avvenga in riferimento al proseguo dell'evento/manifestazione in relazione al quale si è stipulato il precedente contratto a termine; la stessa Commissione Parti Sociali dovrà monitorare la corretta applicazione del diritto di precedenza al fine di garantire continuità lavorativa;
- 4) ai rapporti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'accordo territoriale del 19.10.2016 non sono applicabile le disposizioni relative al *part-time* in deroga di cui all'art. 7 del Contratto Provinciale Integrativo per la provincia di Treviso del 30.06.2015;
- 5) al fine di favorire la realizzazione dell'impegno, assunto dalle parti in sede bilaterale territoriale – EBiCom – da ultimo con accordo del 19/12/2016, in termini di sviluppo di politiche attive e di facilitazione dell'incontro domanda – offerta di lavoro, le parti sensibilizzeranno le aziende all'assunzione di lavoratori in NASpI;
- 6) le parti si incontreranno a cadenza trimestrale, di norma entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, per monitorare gli effetti dell'accordo e l'impatto dello stesso sul territorio in termini di incremento occupazionale;
- 7) le parti si incontreranno al termine della sperimentazione per una valutazione puntuale della portata del presente accordo nonché dell'opportunità di un'eventuale proroga del periodo di validità dello stesso.



Richiesta visto di conformità per stipulazione contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. c) del D.Lgs 81/2015, dell'art. 66-bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e dell'Accordo Territoriale Provincia di Treviso del 19.10.2016

Alla c.a. Commissione Paritetica Provinciale
c/o sede Ente Bilaterale della Provincia di Treviso – EBiCom

Fax 0422.592292

E-mail: info@ebicom.it

Pec: ebicom@pec.ebicom.it

Oggetto: RICHIESTA VISTO DI CONFORMITA' PER STIPULAZIONE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 66-bis CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI E DELL'ACCORDO TERRITORIALE PROVINCIA DI TREVISO del 19.10.2016

Il sottoscritto _____ C.F. _____, in nome e per conto della Ditta
_____ C.F./P.Iva _____ con sede legale nel Comune di
_____ CAP _____ Via _____ Nr.
_____, Tel. _____ Fax. _____ e-mail _____, pec
_____, con la presente

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66-bis ccnl terziario, distribuzione e servizi e dall'accordo territoriale provincia di Treviso del 19.10.2016




richiede

visto di conformità in ordine all'assunzione a tempo determinato, in deroga ai limiti previsti dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, presso sede lavorativa ubicata nel comune di _____ (TV) per il seguente evento/manifestazione:

obbligandosi, inoltre, ad inviare alla Commissione Paritetica Provinciale copia del contratto di assunzione entro 15 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro.

Cordiali saluti.

Luogo, data ___/___/___




Firma
